

m-dg		
02003002102 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MANTOVA		
N. 83/2024 INT.		
08 MAR. 2024		
UOR	CC	DTG
Funzione	Macroattività	Tipologia
Fascicolo	Sottotasc	

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

*CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA – COMITATO
PARI OPPORTUNITA' PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MANTOVA -
TRIBUNALE DI MANTOVA - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI MANTOVA – UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MANTOVA
– UFFICIO UNICO NOTIFICHE E ESECUZIONI PRESSO IL TRIBUNALE DI
MANTOVA – UEPE UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA -*

VISTI

Gli articoli 2,3,24 e 51 della Costituzione italiana;

gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE, come modificati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;

il D.lgs. del 26 marzo 2001 n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, e successive modificazioni;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri liberi professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;

il D.lgs. del 30 maggio 2005 n. 145 di attuazione della Direttiva 2007/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;

il D.lgs. dell'11 aprile 2006 n. 198 c.d. "codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna";



la l. 24 febbraio 2006 n. 104 in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007
circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs. n.
151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici
iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995 n. 335;

il D.lgs. n. 5 del 25 gennaio 2010, che reca attuazione alla Direttiva 2006/54/CE;

il Codice Deontologico Forense;

l'art. 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle
udienze adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC, nel testo valutato idoneo dalla
Commissione di garanzia del 13 dicembre 2007;

gli artt. 277 e ss. Circolare sulla Formazione delle Tabelle di organizzazione degli
Uffici Giudicanti per il triennio 2017/2019 del 25/1/2017 e successive modifiche;

l'art. 24 Circolare 16/11/2017 sulla organizzazione delle Procure;

gli articoli 81-bis disp. Att. c.p.c. e 420 -ter comma 5 e 5 bis così come modificati
dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

PREMESSO

che le Parti firmatarie del presente protocollo, in ragione dei ruoli loro attribuiti e
delle rispettive competenze:


- condividono l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della
maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e
internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra
uomini e donne nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio
della professione forense;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale
e vita familiare nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini; affermano

la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità;

- intendono adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità ed alla realizzazione dei principi di parità;

tutto ciò premesso, le parti firmatarie si impegnano a:

- 1) Porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi e nell'esercizio della professione forense;
- 2) Valorizzare le diversità e le differenze individuali senza lasciare spazio a comportamenti discriminatori e stigmatizzanti;
- 3) Evitare espressioni improprie e offensive in ragione delle differenze di genere, delle condizioni personali e fisiche, in particolare connesse alla disabilità, all'età, all'origine etnica, alla religione e alle convinzioni personali, all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
- 4) Respingere gli stereotipi e i pregiudizi etnici, sociali e culturali e connessi al genere, che generano disuguaglianze nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- 5) Divulgare il rispetto della persona e delle differenze e attivarsi per la promozione di una cultura della differenza che non generi disuguaglianze in base alle condizioni personali;
- 6) Offrire piena collaborazione e operare in sinergia con le associazioni che si occupano della tutela delle vittime di discriminazione e pregiudizio fondati sulla differenza di genere, sulle condizioni personali e fisiche, in particolare legate alla disabilità, sull'età, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
- 7) In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, a promuovere e diffondere



i contenuti del presente protocollo d'intesa, ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico e segnatamente:

7. a) nel processo civile, il Giudice, tenuto conto dell'art. 81 bis disp.att. c.p.c., laddove il difensore documenti lo stato di gravidanza, l'avvenuta adozione *e/o* affido, nel fissare le udienze, disporre i rinvii e stabilire il calendario del processo e nel concedere eventuale proroga dei termini per la redazione degli atti difensivi, deve tenere conto dello stato di gravidanza dell'Avvocata e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, ivi incluso dal d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni;

7. b) nel processo penale, il Giudice, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 420 ter c.p.p., laddove il difensore abbia comunicato lo stato di gravidanza o di adozione *e/o* affido e lo abbia documentato nel più breve tempo possibile, deve provvedere ai sensi dell'art. 420 ter comma 1 c.p.p., considerando i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi ad esso, ovvero i cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

8) Le esigenze di definizione del calendario del processo previste al precedente punto 7) in relazione alla data prevista per il parto, devono essere riconosciute anche al futuro padre, tanto nel giudizio civile quanto in quello penale, a fronte della dimostrazione dello stato di gravidanza della coniuge o della convivente ex L. 76/2016;

9) Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 comma 1 D. Lgs. 151/2001, la causa di rinvio dovrà essere documentata dalla futura madre con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie *e/o* gravi complicazioni della gravidanza;


10) La situazione di futuro impedimento prevista ai precedenti punti 7) e 8) viene

verbalizzata in udienza dalla/dal interessata/o. Nel caso di cui al precedente punto 9), la situazione di impedimento dovrà essere comunicata tempestivamente al Giudice nella competente Cancelleria di istanza corredata della documentazione comprovante la sussistenza dell'impedimento medesimo. Nel processo civile, l'istanza di rinvio di udienza dovrà comunque essere depositata mediante la piattaforma PCT almeno 7 giorni liberi prima dell'udienza prevista ed inviata dal difensore richiedente via pec ai legali delle controparti. Nel processo penale, l'istanza di rinvio dovrà essere inviata almeno 7 giorni liberi prima tramite PEC all'indirizzo depositoattipenali.tribunale.mantova@giustiziacert.it o mediante deposito cartaceo presso la Cancelleria competente

11) Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita e la condizione di allattamento, sono prese in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente. La sussistenza di condizione di grave necessità collegata allo stato di salute dei figli ovvero di allattamento è attestata dal legale e il Giudice può chiedere la documentazione comprovante l'attestazione, nel rispetto della particolare sensibilità del dato e alle connesse esigenze di riservatezza.

Dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra non può mai derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione e nel processo penale non può essere pregiudicata la trattazione dei procedimenti in cui vi siano imputati sottoposti a restrizione della libertà. Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza per impedimento connesso alla maternità/paternità e gravidanza, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura ai sensi dell'art. 304 c.p.p. in relazione alla fase in cui si trova il procedimento.

Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli relativi alle misure



di sorveglianza ed in quelli che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.

12) Dei benefici di cui al presente protocollo potranno fruire anche avvocati/e e praticanti che assistano familiari con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992, accertata ai sensi dell'art. 4 l. 104/1992 o che siano affetti da patologie oncologiche e/o invalidanti. Gli stessi/ Le stesse avvocati/e e praticanti potranno chiedere un rinvio dell'udienza per legittimo impedimento nel caso di sopravvenute esigenze, diverse da quelle ordinarie, inerenti l'assistenza dei suddetti familiari. Sono da intendersi quali "familiari": il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado. Il diritto può essere esteso ai parenti o affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave soltanto qualora i genitori (anche adottivi) o il coniuge della persona con handicap, in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ai sensi dell'art. 33 comma 3 L. 104/1992). A tal fine dovrà essere tempestivamente presentata istanza corredata da idonea documentazione, nel rispetto della privacy. Detti benefici si intendono estesi anche alle famiglie di fatto, presentando, in proposito, la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

13) I Giudici e gli Avvocati/e, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine quotidiano di trattazione dei processi, concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore sia in stato di gravidanza o puerperio;

14) Le Cancellerie, l'Unep, l'Uepe e le/gli Avvocate/i, nello svolgimento degli adempimenti di Cancelleria, daranno la precedenza al difensore, alla praticante ed alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento, ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita o ad altre gravi necessità dei figli;

15) Il legittimo impedimento verrà considerato anche per l'attività professionale svolta nelle udienze da remoto ove riconosciute come ulteriore modalità di svolgimento dell'udienza dal legislatore;

16) Le udienze che prevedono la partecipazione di persone in condizioni di incapacità saranno trattate con precedenza sulle altre, nell'ufficio del Giudice e in condizioni di rispetto della dignità dell'esaminando e di chi lo accompagna; in caso di documentata impossibilità a raggiungere l'Ufficio giudiziario il magistrato, compatibilmente con gli impegni del proprio ruolo, valuterà l'opportunità di ricorrere all'udienza da remoto mediante collegamento audiovisivo.

17) Ove insorgessero situazioni diverse da quelle espressamente contemplate nel presente protocollo, le parti firmatarie si impegnano ad adottare, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte e atteggiamenti funzionali alla realizzazione e alla tutela dei principi di pari opportunità;

18) Le parti vigileranno sull'adeguatezza delle strutture ospitanti gli uffici giudiziari a consentire l'accesso di chiunque nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di eliminazione di barriere architettoniche.


Il presente protocollo viene inteso come linea guida che le Parti si impegnano a promuovere e divulgare, ad ogni livello di competenza, per favorirne l'adozione.

Resta salva in ogni caso l'applicazione delle norme di legge che disciplinano i rinvii delle udienze.


Mantova, 8 marzo 2024

Sottoscrivono il presente Protocollo:

Il Presidente del Tribunale di Mantova

.....



Il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Mantova

.....


U.E.P.E. di Mantova

.....


Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Mantova

.....


La Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Mantova

.....
